



*Comune di S. Agata Militello*

98076

PROVINCIA DI MESSINA

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024**

## **NOTA INTEGRATIVA**

**(art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011)**

# Indice

## Premessa

## Ricorso al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 243bis – TUEL.

### 1 – Criteri di valutazione

- Equilibri di bilancio (quadro generale riassuntivo)
- Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

### Entrate correnti

- Entrate tributarie (IMU – TARI)
- Altre entrate tributarie
- Fondo di solidarietà comunale
- Entrate da trasferimenti correnti
- Entrate extratributarie

### Spese correnti

- Rispetto del limite delle spese di personale
- Fondo di riserva (ordinario) e di cassa
- Servizi per conto terzi e partite di giro
- Quantificazione della massa debitoria
- Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (F.C.D.E.)
- Altri accantonamenti

### 2 – Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021

### 3 - Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021

### 4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

### 5 - Programmazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato

### 6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

### 7 - Strumenti finanziari derivati

### 8 - Partecipazioni

### 9 - Altre informazioni

- Verifica dell'equilibrio di bilancio (superamento delle norme sul pareggio di bilancio e cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione)
- Altri vincoli di finanza pubblica
- Vincoli di indebitamento
- Situazione di cassa
- Previsioni esercizi successivi al 2022 (2023– 2024)

### Considerazioni finali e conclusioni

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011) prevede la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28.12.2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- ✓ nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- ✓ previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- ✓ diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta. Si evidenzia però che in Sicilia molte competenze che l'armonizzazione contabile attribuisce alla Giunta in fase di variazione restano riservate al Consiglio Comunale;
- ✓ nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria, secondo specifiche regole, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.);
- ✓ previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- ✓ nuovo Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette riforme sono contenute nei nuovi principi contabili.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare di dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 3) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- 4) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 5) la programmazione degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
- 6) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 8) l'elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## **Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale - art. 243bis – TUEL -**

A seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243bis del T.U.E.L., giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 30.10.2018 è stato approvato il Piano con ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter nella misura massima consentita, da destinare totalmente al pagamento dei debiti fuori bilancio inseriti fra le passività da ripianare.

Il Piano è stato approvato dall'Ente con deliberazione consiliare n. 2 del 27.01.2019 per una durata di anni 20. Nella redazione del Piano di risanamento sono state valutate tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate (*persistente situazione di illiquidità e ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria, debiti fuori bilancio di parte corrente e di parte capitale, principalmente riferibili al contenzioso, consistente mole di debiti ed interessi riferiti alle forniture di energia elettrica anni precedenti*).

I rimedi individuati constano nelle azioni di risanamento esposte nel Piano e in una revisione immediata e monitorata dei procedimenti amministrativi al fine di minimizzare l'emersione di futuri e significativi debiti fuori bilancio, nonché l'insorgenza di contenzioso, rilevante per numero di cause e per importi.

Le passività da ripianare previste nel piano ammontavano ad Euro 14.697.923,01 e il totale complessivo degli impieghi, comprensivo delle rate per la restituzione dei finanziamenti pre e pro Piano, assomma ad Euro 21.268.826,66.

Il Piano finanziario dopo le necessarie e previste interlocuzioni con il Ministero e la Corte dei Conti è stato approvato con deliberazione n. 58/2021/PRSP dalla Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, a seguito dell'adunanza del 9 marzo 2021, avendolo valutato congruo ai fini del riequilibrio finanziario dell'Ente.

In adunanza si è svolto un contraddittorio con la Corte che ha consentito di chiarire i punti che la Corte dei Conti nella relazione finale aveva indicato come critici e le memorie presentate prima dell'adunanza hanno consentito di chiarire la posizione dell'Ente e lo stato di avanzamento del Piano portando la Corte all'approvazione.

Anche il Bilancio di Previsione 2022/2024, dunque, è stato predisposto in linea con la programmazione di piano. Ovviamente il grado di raggiungimento degli obiettivi sconta necessariamente le problematiche che nelle diverse attività poste in essere e da porre in essere sono emerse a causa della situazione di emergenza sanitaria che dal 2020 ha di fatto condizionato ogni azione dell'ente in particolare per quanto riguarda la riscossione.

Per quanto riguarda la parte passiva occorre evidenziare che lo stato della situazione debitoria è stato aggiornato a seguito delle ulteriori interlocuzioni con i creditori. L'elenco dei debiti, aggiornato e trasmesso anche alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti unitamente alle memorie difensive che hanno portato all'approvazione del Piano, riporta l'indicazione delle istanze di accordo per l'abbattimento degli stessi con l'indicazione della relativa percentuale, pari ad una somma complessiva da riconoscere di Euro 6.116.614,42, anziché di Euro 6.152.878,30.

La copertura dei complessivi debiti da riconoscere pari ad € 6.116.614,42 è finanziata come segue:

- ✓ Euro 3.759.300,00 - fondo di rotazione già assegnato;
- ✓ Euro 1.005.429,24 - (debiti di parte capitale) - mutuo in deroga;
- ✓ Euro 1.351.885,18 - risorse comunali in rate decennali.

Gli importi di cui sopra sono contenuti nel bilancio di previsione secondo la tempistica prevista.

Ad oggi, sono stati riconosciuti dal Consiglio Comunale buona parte dei debiti e risultano in corso gli ulteriori procedimenti per il riconoscimento di tutti i debiti inseriti nel Piano.

Per quanto riguarda i debiti potenziali previsti nel piano di riequilibrio per complessivi Euro 3.254.381,28 il relativo importo era stato attualizzato in Euro 2.303.868,34, tenendo conto delle procedure già concluse con esito favorevole all'Ente e degli ulteriori approfondimenti degli Uffici secondo quanto già inviato alla Corte dei Conti per l'approvazione del Piano.

Detto importo risulta alla data odierna ulteriormente ridotto per altre sentenze favorevoli all'ente. A fronte di tali debiti potenziali viene stanziato apposito fondo per passività potenziali la cui quota risulta iscritta nel presente bilancio per euro 168.000,00 anno 2022, euro 20.000,00 anno 2023 ed

euro 20.000,00 anno 2024 in misura superiore a quanto riportato nel piano (euro 10.000,00 per ciascuna annualità dal 2022 al 2024) come richiesto dalla Corte dei Conti.

Oltre a tale accantonamento, in sede di rendiconto 2021 si è provveduto alla quantificazione del fondo rischi ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 s.m.i. Tale fondo è stato quantificato sulla base della nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Legale prot. n. 0016835 del 05/05/2022 nella quale è stato riportato il prospetto di accantonamento al fondo rischi pari ad Euro 199.020,34 a seguito della verifica della situazione del contenzioso pendente, non inserito nel PRF.

Per i debiti con sentenza sfavorevole all'Ente l'Ufficio Contenzioso ha predisposto l'inserimento nel bilancio di previsione 2022/2024 proponendo uno stanziamento di complessivi Euro 500.000,00 in tre annualità secondo le disponibilità alla rateizzazione manifestate dai creditori e per i quali sono in corso di definizione gli accordi. Già nell'esercizio 2021 sono stati finanziati con fondi comunali Euro 170.000,00 relativi a debiti potenziali divenuti definitivi e già riconosciuti dal Consiglio Comunale.

Per le azioni/misure di finanziamento del piano il bilancio di previsione 2022/2024 riporta stanziamenti conformi tenuto conto di taluni scostamenti – comunque poco significativi - dovuti alla situazione emergenziale.

Risultano regolarmente inviate alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti le prescritte relazioni di monitoraggio semestrale senza alcuna osservazione da parte della Corte.

## **1 - Criteri di valutazione adottati per la formazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti ovviamente tenendo conto delle spese effettivamente impegnate alla data di definizione dello schema di bilancio di previsione. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni. La previsione sia di entrata che di spesa ha risentito della situazione emergenziale per cui diverse previsioni di spesa riguardano interventi Covid come pure diversi stanziamenti di entrata sono influenzati da trasferimenti finalizzati alla situazione sanitaria.

Per le entrate tributarie e patrimoniali la previsione è stata effettuata oltre che in base ai dati storici tenendo conto delle nuove disposizioni di finanza locale e applicando tutti i principi derivanti dalla nuova contabilità oltre che secondo le stime ministeriali elaborate sull'apposito sito del Federalismo fiscale. Per le spese in conto capitale si è fatto riferimento alla programmazione delle opere pubbliche e alla programmazione degli Uffici sulla base delle scelte politiche e delle esigenze che si sono manifestate nei diversi ambiti.

Più precisamente tutte le entrate e le spese inserite nel documento di programmazione 2022/2024 sono il frutto delle previsioni proposte e validate dai Responsabili apicali dei centri di entrata/spesa con riferimento all'andamento storico delle stesse ed ai possibili scenari futuri. Ne consegue, data la situazione sanitaria emergenziale in atto, della necessità per talune fattispecie di entrata di tener conto delle possibili, o già certe, riduzioni rispetto ai dati storici unitamente ai risparmi di spesa realizzabili per sospensione o rinuncia a servizi ed attività originariamente contrattualizzati o programmati oltre che, invece, la necessità di formulare previsioni di entrata e di spesa a fronte dei diversi trasferimenti COVID effettuati sia dalla Regione Sicilia che dallo Stato.

Ovviamente tutte le previsioni di entrata e di spesa sono state effettuate tenendo conto oltre che del quadro emergenziale sanitario, del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

### **Equilibri di bilancio**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2022-2024 da rispettare in sede di programmazione e di gestione sono:

- **il principio dell'equilibrio generale**, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. **Tale equilibrio è dimostrato dal quadro generale riassuntivo 2022-2023 – 2024 (Allegato);**
- **il principio dell'equilibrio della situazione corrente**, secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I° (spese correnti) e IV° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti). La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti e dalle spese correnti sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui salvo le eccezioni di legge è in equilibrio, **come dimostrato dagli allegati prospetti;**
- **il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli IV° e VI°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II°. **Tale equilibrio è dimostrato nel prospetto allegato.**

## ENTRATE CORRENTI

### **Entrate Tributarie**

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

Con l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) è stato stabilito che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

Resta abrogata la TASI.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 29/09/2020 è stato approvato il Regolamento della nuova I.M.U. e con deliberazione consiliare n. 48 del 29.09.2020 sono state determinate le aliquote.

- **I.M.U.**(Imposta Municipale Propria): Il relativo gettito è stato previsto sulla base della rimodulazione delle aliquote e dell'abrogazione della TASI in Euro 2.400.000,00. La previsione I.M.U. ordinaria tiene conto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà dovendo effettuare l'iscrizione in bilancio al netto, calcolata sulla base del dato storico di incasso e degli accertamenti eseguiti che dovrebbero anche incrementare il carico ordinario dell'imposta. La previsione tiene conto del gettito del mese di giugno nella considerazione che l'emergenza sanitaria, ancora oggi in corso, ha senz'altro ridotto la capacità di spesa dei contribuenti. Anche per gli anni 2023 e 2024 la previsione risulta pari ad Euro 2.400.000,00, tenendo conto che una quota di evasione anni precedenti riesca a trasformarsi in imposta autoliquidata.

E' stata, altresì, prevista la somma di Euro 630.000,00 per I.M.U. anni precedenti riguardante l'attività di accertamento.

In proposito si evidenzia che nell'esercizio 2021 è stata completata l'attività di accertamento per l'annualità 2017. Con determina del funzionario R.G. n. 832 del 01/07/2021 è stata approvata la lista avvisi di accertamento IMU 2017 per n. 1086 posizioni pari a complessivi Euro 597.353,53 oltre spese, sanzioni ed interessi. La lista avvisi è stata regolarmente notificata. L'accertamento contabile è stato effettuato per Euro 66.266,22 nell'esercizio 2021 e per la differenza nell'esercizio 2022 sulla base del progressivo delle notifiche e riscossioni.

Sempre, nel corso dell'esercizio 2021, è stata completata l'attività di accertamento TASI anno 2017 e con determinazione del funzionario R.G. n. 1467 del 03.12.2021 è stata approvata la lista degli avvisi di accertamento per n. 784 posizioni pari a complessivi Euro 112.165,39, oltre sanzioni ed interessi. Tali avvisi, sono stati postalizzati e notificati nei primi mesi dell'esercizio 2022 e, pertanto, verranno considerati nei risultati dell'anno 2022. Sono, inoltre, in corso le attività di accertamento per l'anno 2018 sia per I.M.U. che per T.A.S.I.

- **TA.R.I.** (Tributo Servizio Rifiuti): La previsione TARI 2022 tiene conto della deliberazione di C.C. n. 62 del 27/05/2022 con la quale sono state confermate le tariffe 2020 e definite le esenzioni per le famiglie in stato di bisogno con utilizzo dell'avanzo 2021 del Fondo di solidarietà alimentare pari ad Euro 58.000,00.

Il contributo TEFA non è stato previsto in quanto partire dal 2021 lo stesso sarà riversato dai contribuenti direttamente in F24 alla Provincia (decreto MEF 01 luglio 2020).

## **Altre entrate Tributarie**

- **Addizionale I.R.P.E.F. – D. Lgs. 28.09.1998 n. 360** - è stata istituita con delibera Commissariale n. 443/249/C.S. del 27.10.1998 e il gettito anno 2022 è previsto in Euro 913.612,00 sulla base degli ultimi imponibili reddituali pubblicati sul sito dal MEF (*da ultimol'aliquota dell'0,80% è stata confermata con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 23.04.2012, già pubblicata sul sito informatico del M.E.F. ai sensi del D.M. 31 maggio 2002*) e secondo il meccanismo di calcolo del principio contabile 3.7.5 aggiornato.

- **Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni** sono state previste in bilancio in complessivi Euro 55.384,00, le cui tariffe risultano approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10.06.2021 a seguito dell'approvazione del regolamento del canone unico patrimoniale cui deliberazione consiliare n. 43 del 01.06.2021;

L'Ufficio, conformemente alle azioni previste dal Piano di riequilibrio, ha in corso tutte le verifiche necessarie per implementare le liste di carico rispetto a quelle che sono le reali occupazioni e pubblicità esposte e ha, inoltre, procedendo alla predisposizione delle procedure di riscossione coattiva per gli anni pregressi. E' stato avviato un censimento delle insegne e dell'impiantistica pubblicitaria che risulta tuttora in corso, stante le problematiche legate all'emergenza sanitaria.

- **Imposta di soggiorno:** l'imposta di soggiorno istituita con deliberazione consiliare n. 19 del 22 marzo 2019 riporta per l'annualità 2023/2024 una previsione di entrata (Euro 19.000,00) come da Piano di riequilibrio sulla base delle strutture ricettive presenti e della media delle presenze storiche degli ultimi anni.

- **Fondo di solidarietà comunale:**Dal 2013, con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie. Per il 2022 lo stanziamento è pari ad Euro 740.176,00.

- **Attività di recupero evasione:** con riferimento all'attività di recupero evasione, per ciascun esercizio del triennio di riferimento, si rileva: - evasione IMU (previsione 2022 pari ad euro 630.000,00) a partire dagli avvisi di accertamento anno 2017 già notificati e 2018 in corso di elaborazione per la successiva notifica entro l'anno. Recupero evasione TASI (previsione 2022 pari ad euro 112.000,00) a partire dagli avvisi di accertamento anno 2017 già notificati e 2018 in corso di elaborazione. Avvisi di accertamento TARI anno 2016 con proseguimento attività di riscossione coattiva sulla base della normativa di sospensione. Al riguardo sono in corso di predisposizioni le intimazioni di pagamento per le ingiunzioni notificate nell'esercizio 2019. Sono stati notificati anche avvisi di accertamento Cosap. A fronte della previsione relativa all'evasione è stato previsto il relativo accantonamento a F.C.D.E.

### **Entrate da trasferimenti correnti**

Nell'ambito dei trasferimenti correnti iscritti al Titolo 2° dell'entrata, la previsione 2022 è stata stimata in Euro 13.800.573,36, di cui Euro 12.814.894,83 sono entrate vincolate di cui Euro 6.576.251,60 quali contributi PNRR.

### **Trasferimenti erariali**

Con l'attuazione delle disposizioni sul federalismo fiscale, diverse voci di trasferimenti erariali o di entrate comunque derivanti dallo Stato a vario titolo sono state "fiscalizzate" e confluiscono nel "Fondo di Solidarietà Comunale" iscritto tra le entrate tributarie.



Tra le più significative entrate fiscalizzate occorre citare i trasferimenti ordinario, perequativo e consolidato. Un'entrata che continua ad essere introitata nell'ambito dei trasferimenti erariali è costituita dall'ex contributo investimento per l'ammortamento dell'onere dei mutui pari ad Euro 55.017,12, oltre ad Euro 14.012,00 per contributo compensativo Stato I.M.U. per minor gettito immobili comunali ed Euro 60.000,00 per contributi generali dello Stato.

### **Trasferimenti regionali**

La previsione del Fondo Regionale Autonomie, in mancanza di assegnazione è stata iscritta in bilancio sulla base delle norme di riferimento per le assegnazioni regionali agli enti locali tenendo conto delle somme trasferite per l'anno precedente. In tal senso per la quota di parte corrente 2022, stanziata in Euro 439.200,00, si è tenuto conto, altresì, dei diversi vincoli posti sul riparto delle assegnazioni correnti e, precisamente:

- l'obbligo imposto dalla legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche di spendere una quota delle somme trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità. In tal senso è stata stanziata presuntivamente la somma di Euro 1.000,00;
- l'obbligo imposto dall'articolo 1, comma 9 della legge di stabilità regionale 2017 di destinare il 10 per cento all'assistenza dei disabili gravi, sulla base degli atti di indirizzo della regione, che ad oggi però non risultano emanati. Si da atto che la somma di Euro 122.500,00 stanziata per ricovero ammalati di mente garantisce sicuramente la copertura di tale percentuale minima.

Per la quota investimenti in bilancio è stata iscritta l'assegnazione provvisoria di cui al D.A. n. 99 dell'1 aprile 2022 pari ad Euro 371.398,00, destinata al pagamento delle rate dei mutui in ammortamento e spese in conto investimenti.

Tra i trasferimenti regionali è stata prevista la somma di Euro 1.294.954,00 quale fondo personale precario ai sensi dell'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

**Entrate extratributarie** sono state previste tenuto conto degli accertamenti del trend storico e/o da apposite disposizioni

## **SPESE CORRENTI**

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartito in missioni/programmi/titoli/macroaggregati.

La spesa corrente 2022 è stata stanziata in complessivi Euro 28.411.533,13, tenendo conto in particolare di:

- personale in servizio e delle cessazioni che determinano una diminuzione della spesa;
- interessi passivi su anticipazione di tesoreria, interessi passivi su mutui in ammortamento CDP S.p.A. (a tasso fisso), ed anticipazioni di liquidità Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- contratti e convenzioni in essere e spese per utenze;
- interventi di spesa finanziati con contributi PNRR.

In generale le altre spese ordinarie di gestione sono state stanziate in base al loro andamento storico ed alle esigenze derivanti dallo stato di emergenza sanitaria.

### **Rispetto del limite delle spese di personale**

Sono rispettati i limiti della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 sia in termini assoluti che percentuali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 77/2019 si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica dell'Ente nel rispetto dell'art. 259 c. 6 Tuel e art. 243 bis comma 8 lett. d) e g) e con l'indicazione del personale da stabilizzare ad esclusivo carico della Regione Siciliana e, dunque, nel rispetto dell'obiettivo del contenimento dei costi richiesto dalla procedura di riequilibrio finanziario in corso.

Per quanto riguarda la procedura di stabilizzazione è in corso appello contro la Sentenza del TAR n. 350/2021 con la quale è stato respinto il ricorso del Comune contro la decisione della COSFEL ribaltando di fatto il giudicato della fase cautelare;

Nel corrente esercizio, si procederà a concludere il processo di stabilizzazione in coerenza, ovviamente, al contenzioso in corso (appello CGA) e/o alle determinazioni ministeriali in merito. Nelle more i suddetti 84 contratti sono stati prorogati fino al 31.12.2022.

La previsione di spesa per il personale (*Redditi da lavoro dipendente Euro 5.355.710,67 e Irap su retribuzioni al personale Euro 342.002,99*), risultante dallo schema di bilancio di previsione 2022 ammonta complessivamente ad Euro 5.697.713,66. Pertanto, la spesa per il personale di competenza 2022 pari ad Euro 5.697.713,66 rappresenta il 20,05% del totale delle spese correnti Euro 28.411.533,13.

Limitatamente al macroaggregato 01 (*Redditi da lavoro dipendente Euro 5.355.710,67*) si specifica che la programmazione di spesa di Euro 3.013.726,59 è a carico del bilancio comunale la differenza di Euro 2.341.984,08 risulta finanziata come segue:

- Euro 1.294.954,00 finanziati dalla Regione Siciliana per la finalità di cui agli artt. 11 e 12 L. R. n. 85/95 personale ex LSU con contratti di diritto privato;
- Euro 72.600,00 per trasferimenti Stato per il rimborso delle spese del personale utilizzato per lo svolgimento delle consultazioni referendarie;
- Euro 2.000,00 per trasferimenti Stato per componente Ufficio rilevazioni Istat;
- Euro 29.650,00 per rimborso quote emolumenti personale in convenzione con altri enti;
- Euro 6.611,00 rimborso spese Unione dei Comuni dei Nebrodi per compensi dovuti al personale utilizzato per il funzionamento dei servizi attivati;
- Euro 7.379,50 finanziati dallo Stato per spese integrazione oraria personale ASU Programma PIPPI;
- Euro 115.802,44 fondi Unione Europea Progetto PON Inclusione per spese integrazione oraria personale contrattista/ASU e assistente sociale a tempo determinato;

- Euro 44.046,44 integrazione oraria e progetto potenziamento Polizia Locale finanziata da CdS art. 142 (attività AUTOVELOX);
- Euro 9.357,00 per il rimborso delle spese di notifiche effettuate per conto di terzi;
- Euro 162.320,47 finanziati dall’Agenzia per la Coesione Territoriale per il reclutamento di n. 5 unità a tempo determinato;
- Euro 597.263,23 da spese per il personale 2021 reimputate al 2022 da F.P.V. finanziate con i fondi dei servizi sociali.

### **Incremento spese per consumi energetici**

Relativamente ai maggiori costi di energia elettrica e gas l’art. 40 bis del D.L. n. 50 del 17.05.2022 come convertito con legge n. 91 del 15.07.2022 (G.U. n. 164 del 15.07.2022), introdotto nel corso dell’esame parlamentare, consente ai Comuni, per il solo anno 2022, di utilizzare gli incassi delle multe per violazioni al Codice della Strada, quelle per eccesso di velocità e quelle relative alle soste a pagamento comunali “a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas”. Sulla base di tale disposizione sono stati destinati ai maggiori costi di energia elettrica la somma di Euro 10.000,00 quali proventi stimati parcheggi a pagamento (impegnabili ad incasso avvenuto) e la somma di Euro 50.000,00 quali proventi effettivamente incassati di cui all’art. 142 del Codice della Strada per cui si provvederà, per questi ultimi, alla necessaria variazione della destinazione cui deliberazione di Giunta Municipale n. 9/2022.

### **Fondo di riserva (ordinario)**

E’ stato iscritto nella Missione 20 un fondo di riserva per un importo di Euro 120.946,68 per il 2022, di Euro 58.083,57 per il 2023 e di Euro 57.137,61 per il 2024. Tali importi rispettano il limite minimo dell’0,45 per cento del totale delle spese correnti previste in bilancio ai sensi dall’articolo 166 del TUEL al comma 2-ter. Il calcolo è stato effettuato al netto dell’accantonamento al F.C.D.E. e tiene conto necessariamente, non essendoci previste esclusioni dalla normativa, di tutte le spese correnti etero finanziate (Stato, Regione, PNRR). Pertanto, prudenzialmente lo stesso verrà utilizzato in misura inferiore allo stanziamento.

### **Fondo di riserva di cassa**

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, l’art. 166, comma 2-quater, del T.U.E.L. aggiornato al D. Lgs. n. 118/2011- coordinato con il D. Lgs. n. 126/201, stabilisce l’obbligo per gli enti di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione nella missione “Fondi e Accantonamenti” all’interno del programma “Fondo di riserva” un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell’Organo Esecutivo.

A riguardo la FAQ Arconet n. 12 del 15.03.2016 ha chiarito che ai fini della determinazione del fondo di riserva di cassa il limite dello 0,2 per cento delle spese finali, deve intendersi riferito agli stanziamenti di cassa previsti in bilancio.

A tal fine è stato iscritto nella Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 01 Fondo di riserva, Titolo 1° - Spese correnti, Macroaggregato 110 - Altre spese correnti - il Fondo di riserva di cassa con stanziamento, rispettoso di tale limite, di Euro 200.000,00.

## **I servizi per conto terzi e partite di giro**

I servizi per conto terzi e le partite di giro evidenziano rispetto al passato un notevole incremento, determinato in massima parte da alcune novità normative:

- le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) introdotte dalla legge di stabilità 2015, cui le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A. (servizi commerciali) devono versare direttamente all'Erario l'imposta dal valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. L'introduzione dello "split payment" (istituzionale) interessa le partite di giro;
- la nuova contabilizzazione dell'utilizzo delle somme vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL: dal 1° gennaio 2015, i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate effettuati dal Tesoriere vengono contabilizzati con scritture finanziarie inserite nei servizi per conto terzi.

## **Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)**

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011n. 118 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi per quanto riguarda gli esercizi previgenti ai nuovi principi e alla media tra incassi in competenza ed accertamenti per quelli successivi e, dunque, a partire dall'esercizio 2016.

Tale accantonamento non è oggetto ad impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Inoltre, per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma (allegato A/2 del D. Lgs. n.126/2014, punto 3.3) lascia libera scelta all'ente di individuare le poste di entrata oggetto di difficile esazione, prevedendo che non siano soggette a svalutazione le poste relative a:

- trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- crediti assistiti da fidejussione;
- entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Per quanto riguarda il periodo preso in considerazione per il calcolo delle medie, nella considerazione che per molte entrate le riscossioni si verificano nell'anno successivo, si è fatto riferimento alla possibilità consentita dal principio contabile citato nell'esempio n. 5 di tenere conto sia degli incassi di competenza, sia degli incassi dell'anno successivo in conto residui dell'anno di riferimento, limitatamente agli esercizi in cui si sono utilizzati i principi contabili armonizzati (dal 2016). In questo caso come indicato dal principio contabile il periodo di riferimento è slittato indietro di un anno. Con lo slittamento si prende in considerazione, dunque, il quinquennio 2016/2020.

Dall'esercizio 2021, l'accantonamento a bilancio viene effettuato per un valore pari al 100% del determinato e la media da utilizzare è solo quella semplice

Negli esercizi precedenti il Comune ha avviato per talune entrate ed, in particolare, per quanto riguarda la TARI - l'IMU e il servizio idrico un percorso di riscossione coattiva diretta tramite ingiunzione. Il percorso avviato sebbene rallentato a causa dell'emergenza sanitaria ha già sortito effetti positivi sia in termini di riscossioni che in termini di adesione del contribuente al sistema di rateizzazione proposto.

Sulla base di tale accelerazione sulle riscossioni per quanto attiene il calcolo del F.C.D.E. TARI/I.M.U.e proventi servizio idrico integrato si è tenuto conto del comma 80 della Legge n.160/2019 secondo cui per gli esercizi dal 2022 al 2024, è possibile ridurre l'accantonamento nel bilancio di previsione sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.

Per tali entrate si è considerata, pertanto, una percentuale di non riscosso del 30% per il triennio 2022/2024.

Quanto precede è, inoltre rafforzato, dalle previsioni del combinato disposto di cui Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 che al punto 3.3 fa riferimento ai casi di accelerazione della propria capacità di riscossione mediante l'avvio di procedure più efficaci e all'esempio n. 5 dello stesso allegato che consente una prudente valutazione degli enti nella quantificazione del fondo per le entrate per le quali non esiste una evidenza storica, nel nostro caso in termini di riscossione coattiva.

Si evidenzia, inoltre, che il F.C.D.E. a partire dal consuntivo 2018 è stato calcolato con il metodo ordinario e il dato al 31.12.2021 è pari ad Euro 13.679.847,08.

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024, si è, poi, provveduto a:

**1. individuare le poste di entrata stanziata che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.**

La scelta delle poste di entrata è lasciata al singolo Ente, in considerazione delle suddette esclusioni, sono state individuate, per la loro natura, le seguenti risorse di difficile riscossione:

- ✓ Imposta Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.) anni precedenti;
- ✓ Imposta comunale sulla pubblicità;
- ✓ TARI – Tassa sui rifiuti – art. 1, comma 639 Legge n. 147/2013;
- ✓ Proventi del servizio idrico integrato;
- ✓ Sanzioni per violazioni al codice della strada;
- ✓ Proventi di occupazione spazi ed aree pubbliche.

I proventi da oneri concessori non sono stati oggetto di accantonamento, essendo assistiti da polizze fideiussorie.

**2. calcolare, per ciascun capitolo di entrata, la media come sopra indicato.**

In particolare, occorre evidenziare che la tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui servizi) in vigore nel 2013 e della TIA (Tariffa di igiene ambientale) in vigore fino al 2012, quest'ultima gestita dalla Società d'ambito ATO ME 1 S.p.A. Dal momento che le risorse TARES/TARI sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli incassi, in modo da disporre di un dato adeguato per poter determinare il FCDE di competenza.

Per i proventi contravvenzionali il FCDE è stato calcolato sulla previsione relativa ai ruoli in corso di emissione.

### **3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.**

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, hanno previsto un inserimento graduale di tali fondi nel bilancio degli enti locali. Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) che ha, ulteriormente, differito il termine di applicazione a regime del FCDE, prevedendo il seguente scaglionamento:

- 1° anno (2015) quota minima pari al 36%
- 2° anno (2016) quota minima pari al 55%
- 3° anno (2017) quota minima pari al 70%
- 4° anno (2018) quota minima pari al 85%
- dal 5° anno (2019) 100%

Il comma 882, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 modifica il suddetto scaglionamento della quota minima di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'allegato 4/2 annesso al D. Lgs. n. 118/2011. La novella prevede che, nel 2018, gli enti territoriali debbano stanziare in bilancio una quota almeno pari al 75 per cento (prima della modifica era pari all'85 per cento) dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, nel 2019 pari almeno all'85 per cento (la vecchia norma prevedeva che dal 2019 l'accantonamento al Fondo venisse effettuato per l'intero importo) e nel 2020 pari almeno al 95 per cento e pari al 100 per cento a decorrere dal 2021.

Nel bilancio di previsione 2022 a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro 1.471.188,76 non soggetta ad impegno, creandocosi una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'accantonamento per l'anno 2023 e 2024 è pari ad Euro 1.428.612,76. Se è vero che in questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (*accertamenti dell'esercizio in corso*) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari comunque tenderà ad attenuarli è anche vero che il detto meccanismo riduce notevolmente la capacità di spesa dell'Ente sottraendo risorse anche indispensabili e creando sicuramente non poche difficoltà per l'equilibrio di bilancio soprattutto man mano che aumenta la quota minima di accantonamento. E' di tutta evidenza che è diventata inderogabile la necessità di incrementare con tutti i mezzi possibili la riscossione. Peraltro, l'incremento delle riscossioni e, dunque, la riduzione del F.C.D.E. rappresenta una misura del Piano di riequilibrio finanziario.

La dotazione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

In allegato alla presente relazione la quantificazione della quota minima accantonata nel fondo iscritto in bilancio 2022/2024.

#### **Altri accantonamenti**

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri accantonamenti destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o dell'indennità di fine mandato.

### **Fondo rischi da contenzioso**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i. - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale fondo non utilizzate, costituiscono, a fine esercizio, economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'accantonamento per il triennio 2022/2024 è pari ad Euro 20.000,00 tenuto conto degli stanziamenti per il riconoscimento debiti fuori bilancio come sopra già argomentati e nel rispetto di quanto richiesto dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 58 del 09.03.2021 nella quale si richiede che l'Ente incrementi la percentuale di accantonamento nei primi anni del Piano, al fine di aumentare la credibilità dello sforzo di risanamento.

Inoltre, il fondo per l'anno 2022 è stato incrementato prudenzialmente della somma di Euro 148.000,00 per il credito derivante dalla differenza a seguito della transazione del 11.03.2022 per la chiusura del contenzioso con la Società d'ambito ATO ME1 S.p.A. in liquidazione.

### **Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco**

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 5/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è stato altresì costituito apposito "Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di Euro 3.026,00, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

### **Fondo Anticipazione Liquidità (FAL)**

Con il comma 6, articolo 2, del D.L. n.78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali, permettendo di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati (D.L. n. 35/32013 e successivi rifinanziamenti), formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l'obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell'ambito di un normale ciclo di riscossione.

Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una censura della Corte Costituzionale (Sentenza n.4/2020), che ha spinto il Legislatore ad una apposita norma attuativa (D.L. n. 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del decreto 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8.

In particolare, con la sentenza n. 4 del 28.01.2020 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125/2015, e dell'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017 per contrasto con gli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, della Costituzione.

Con l'art. 39ter del D.L. n.162/2019 era stata, pertanto, dettata una nuova disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali. Il Comune di Sant'Agata di Militello ha, in conseguenza, riapprovato il prospetto dimostrativo Allegato a) del Risultato di amministrazione al 31.12.2019 di cui al rendiconto della gestione finanziaria anno 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 06.08.2020, rideterminandolo con successiva deliberazione consiliare n. 62 del 27.11.2020 da Euro -5.612.991,87 ad Euro -6.981.938,91 a seguito della contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) di cui al D.L. n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti. Ciò ha comportato un "peggioramento" del disavanzo di amministrazione di Euro 1.368.947,04, importo esattamente pari all'incremento dell'accantonamento al FAL utilizzato a decurtazione disavanzo secondo il comma 6, articolo 2, del D.L. n.78/2015. Tale ulteriore disavanzo da FAL secondo la disciplina dell'art.

39ter sopra richiamato doveva essere ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata così come normativamente previsto (art. 39-ter del D.L. 30.12.2019, n. 162 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8).

Al fine di consentire il ripiano del disavanzo nel più ampio termine di cui alla previsione normativa, secondo la Corte Costituzionale, doveva operarsi il confronto tra il disavanzo complessivo determinato a rendiconto 2019 con il saldo 2018 non diminuito dall'accantonamento, e in caso di peggioramento del disavanzo entro l'incremento dell'accantonamento a FAL, il Legislatore consentiva di determinare le quote in misura pari all'importo annualmente rimborsato dell'anticipazione, con la conseguente possibilità di estendere il periodo di ripiano fino a farlo coincidere con il totale degli esercizi di restituzione dell'anticipazione ancora da rimborsare al 31 dicembre 2019.

Dopo la sentenza n. 4 del 28.1.2020 la Consulta con la Sentenza n. 80/2021 interviene, invece, nuovamente sulla disciplina dell'anticipazione di liquidità, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 39ter, commi 2 e 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e s.m.i.

L'art. 52 del Decreto Sostegni bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, rubricato *Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali*, detta disposizioni sulla questione della ricostituzione del FAL a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021.

**In ottemperanza a tale disposizione è stata stanziata la somma annua di Euro 132.532,66 quale disavanzo da FAL, da ripianare in anni dieci, finanziata con risorse proprie correnti.**

Il comma 1-ter individua le nuove modalità di iscrizione del FAL, sia a bilancio di previsione sia a rendiconto, nonché del relativo recupero a decorrere dall'esercizio 2021. La norma prevede che in sede di rendiconto la quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione sia ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.

La norma, inoltre, specifica che la quota annuale di rimborso delle anticipazioni deve essere iscritta nel titolo 4° della spesa, riguardante il rimborso di prestiti e finanziata con le entrate di competenza dell'esercizio, escludendo di fatto la possibilità di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione applicata al bilancio di previsione. Tale affermazione è rafforzata dalla previsione di una specifica sezione da inserire nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata a rendiconto, in cui dare evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità. Tale previsione implica l'esigenza di indicare, nell'ambito delle risorse correnti, qual è la fonte di copertura di tali rate, ribadendo la circostanza che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

Lo stesso comma 1-ter prevede che la quota liberata a seguito della riduzione dell'accantonamento al FAL sia iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo (2022) come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" in deroga ai limiti di cui all'art. 1, commi 897 e 898 della legge n. 145/2018.

Detta quota applicata al bilancio di previsione non può essere destinata al finanziamento del rimborso stesso pari alla quota rimborsata nell'esercizio, ma concorre all'equilibrio di parte corrente. Infatti, la norma non prevede alcuna destinazione specifica della quota applicata.

Nel triennio la rata di rimborso annuale, quale quota capitale, è stata finanziata con risorse correnti di competenza.

### **Recupero quota disavanzo di gestione.**

Risulta poi stanziato il recupero del disavanzo da piano di riequilibrio con importi decisamente superiori rispetto a quanto previsto nel piano.

Al riguardo occorre evidenziare che con deliberazione consiliare n. 164 del 29 dicembre 2021, di variazione urgente al documento di programmazione finanziario 2021/2023, è stato iscritto in bilancio il contributo MEF di Euro 817.639,86 destinato alla riduzione del disavanzo di amministrazione applicato all'esercizio finanziario 2021 incrementato delle quote applicate agli esercizi 2022 e 2023 fino a concorrenza del contributo stesso, esclusa quota FAL, nel rispetto di



quanto previsto dai commi 8-bis e seguenti dell'art. 16 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 e, pertanto, le quote di disavanzo ripianate al 31 dicembre 2021, risultano le seguenti:

- ✓ quote disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario Euro 270.440,16;
- ✓ quote disavanzo ordinario da rendiconto di gestione 2018 Euro 120.000,00;
- ✓ quote disavanzo ordinario da rendiconto di gestione 2020 Euro 614.101,77.

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" al comma 565 - come modificato dall'articolo 3, comma 5-decies, lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - ha previsto, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, l'istituzione anche per l'esercizio 2022 e 2023 di un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro in favore dei soli comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e che alla data del 28 febbraio 2022 hanno trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con decreto del Ministero dell'Interno del 06.04.2022 è stato disposto il Riparto del fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con piano di riequilibrio trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Cosfel.

Il nostro Comune è stato assegnatario della somma di Euro 816.450,10 per l'esercizio 2022 e di Euro 267.839,23 per l'esercizio 2023.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge n. 234 del 2021, il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione, con la prescrizione che, a seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Per quanto sopra le quote di disavanzo ripianate nell'esercizio 2022, risultano le seguenti anticipando i ripiani previsti per gli esercizi successivi:

- quote disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario Euro 90.146,72 (anticipando di fatto la quota prevista per l'esercizio 2024);
- quote disavanzo ordinario da rendiconto di gestione 2018 Euro 375.000,00 (anticipando di fatto la quota prevista per gli anni 2024/2025/2026);

Per l'esercizio 2023 è stata ripianata la somma di Euro 267.839,23 quale quota disavanzo ordinario da rendiconto di gestione 2018 (anticipando di fatto la quota prevista per gli anni 2026/2027/2028).

Occorre rilevare che il contributo complessivo di Euro 1.084.289,33 per l'esercizio 2022/2023 è stato prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione (ripianando quote di disavanzo fino all'esercizio 2028). Precisamente Euro 732.985,95 a riduzione del disavanzo di amministrazione anche degli esercizi successivi e la differenza di Euro 351.303,38 per fronteggiare i maggiori costi di energia elettrica e gas. Le utenze gas ed energia elettrica riportano, infatti, un notevole incremento dei costi rispetto all'esercizio precedente che solo per l'energia elettrica è stato stimato in euro 566.214,00. Tali maggiori costi, infatti, avrebbero potuto minare gli equilibri di bilancio con ulteriori riflessi sul disavanzo di amministrazione.

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

I commi 858-872 della legge n. 145/2018 hanno introdotto misure per garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali e la riduzione del debito pregresso e per assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali con l'obbligo di iscrizione a bilancio del Fondo garanzia debiti commerciali tra gli accantonamenti di parte spesa, a decorrere dall'anno 2021.

Per il corrente esercizio l'accantonamento è stato effettuato come da deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2022 verificando che l'Ente presenta i seguenti indicatori desunti attraverso i dati pubblicati dalla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti Commerciali (P.C.C.) – dato aggiornato in P.C.C. nella nuova Area R.G.S. - :

- Importo Stock del debito al 31/12/2021: Euro 4.910.651,96
- Importo Documenti ricevuti nel 2021: Euro 10.403.923,83
- Importo Stock del debito al 31/12/2020: Euro 5.140.886,95
- Rapporto Stock debito 2021/Stock debito 2020: 0.96
- Tempo medio di ritardo: 70gg

Sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente è tenuto ad accantonare il Fondo di Garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del 5% calcolato sugli stanziamenti provvisori del Macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi) con esclusione degli stanziamenti di spesa con vincolo di destinazione. Il fondo è stato, pertanto, quantificato in Euro 67.614,00 stanziato alla missione 20 "Fondi ed accantonamenti".

**2 - Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

La proposta di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 viene presentata dopo l'approvazione dello schema di Rendiconto di gestione 2021 da parte della Giunta Municipale in corso di approvazione dal parte del Consiglio Comunale, da cui scaturisce un risultato di amministrazione pari ad Euro 14.319.361,63.

Nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2021 è stata evidenziata la composizione distinta in parte vincolata (C) di Euro 994.403,30, parte destinata agli investimenti (D) di Euro 137.257,90 e la parte disponibile non sufficiente agli accantonamenti obbligatori per legge per un totale complessivo di parte accantonata (B) di Euro 19.314.410,21 (cui fondo crediti di dubbia esazione pari ad Euro 13.679.847,08, accantonamento FAL pari ad Euro 5.360.411,29 fondo rischi da contenzioso pari ad Euro 199.020,34, fondo garanzia debiti commerciali Euro 64.387,50 e fondo di fine mandato pari ad Euro 10.744,00) ha generato un disavanzo pari ad Euro 6.126.709,78. Il risultato al 31.12.2021 ha registrato un sensibile miglioramento.

	<b>GESTIONE</b>		
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Fondo iniziale di cassa all'1.1.2021</b>			3.046.224,14
<b>Riscossioni</b>	7.586.593,22	42.911.151,43	<b>50.497.744,65</b>
<b>Pagamenti</b>	9.172.744,68	38.996.301,60	<b>48.169.046,28</b>
			<b>5.374.922,51</b>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			-----
<b>Residui attivi</b>	30.465.229,90	7.505.410,65	<b>37.970.640,55</b>
<b>Residui passivi</b>	19.237.647,36	5.391.789,85	<b>24.629.437,21</b>

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.113.462,11
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	283.302,11
<b>Totale F.P.V. a fine esercizio 2021</b>	<b>4.396.764,22</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 (A)</b>	<b><u>14.319.361,63</u></b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021</b>	
<b>Parte accantonata:</b>	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31.12.2021	13.679.847,08
Fondo anticipazioni liquidità D.L. n. 35/2013 e s.m. e rifinanziamenti	5.360.411,29
Fondo rischi da contenzioso al 31.12.2021	199.020,34
Fondo di fine mandato al 31.12.2021	75.131,50
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>19.314.410,21</b>
<b>Parte vincolata:</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	703.070,98
Vincoli derivanti da trasferimenti	263.736,39
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	27.595,93
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>994.403,30</b>
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>137.257,90</b>
<b>Totale parte disponibile (E)= (A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>-6.126.709,78</b>

### **3 - Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31.12.2021, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente**

Per quanto riguarda l'applicazione nel bilancio di previsione 2022 del risultato di amministrazione 2021 per gli enti locali in disavanzo i commi 897-900 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 (G.U. n. 302 del 31.12.2018 S.O. n. 62) stabiliscono, in particolare che nel caso in cui il risultato di amministrazione di cui alla lettera A) del prospetto dimostrativo sia negativo o inferiore alla somma della quota minima accantonata del F.C.D.E. e del fondo anticipazioni liquidità (FAL) gli enti possono applicare al bilancio di previsione un importo dell'avanzo vincolato, accantonato e destinato non superiore all'ammontare del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Tale impianto normativo di blocco dell'utilizzo dell'avanzo vincolato mette in difficoltà gli enti in piano di riequilibrio che trovandosi in disavanzo complessivo, si vedono costretti "a congelare" totalmente risorse in parte già disponibili in quanto accantonate nel proprio bilancio, con gravi limitazioni di autonomia gestionale e di rilancio degli investimenti.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 viene applicato l'avanzo d'amministrazione vincolato anno 2021 per complessivi Euro 763.658,82 di cui Euro 758.658,82 per spese correnti ed Euro 5.000,00 per investimenti, così come segue:

- in quanto ad Euro 473.448,00 avanzo vincolato per spese per il personale;
- in quanto ad Euro 75.916,82 per utilizzo fondo anticipo liquidità (comma 1-ter art. 52 Decreto Sostegni bis);
- in quanto ad Euro 14.710,64 avanzo ristori COVID – centri estivi e contrasto alla povertà educativa;
- in quanto ad Euro 118.884,73 avanzo fondo di solidarietà alimentare emergenza sanitaria COVID;
- in quanto ad Euro 80.698,63 avanzo fondo per esercizio funzioni fondamentali (art. 106, comma 1, D.L. n. 34/2020).

In particolare, per quanto riguarda la somma di Euro 214.294,00 quale avanzo Funzioni fondamentali, Fondo solidarietà alimentare e Ristori Covid l'avanzo è stato applicato in deroga ai commi citati per espressa previsione di legge come già specificato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 24 maggio 2022 ai sensi dell'art. articolo 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In deroga anche la quota di Euro 75.916,82 per utilizzo fondo anticipo liquidità (FAL).

Pertanto, a fronte del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione (2022) per complessivi **Euro 597.679,38** l'avanzo vincolato applicato sulla base dei commi 897-900 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 è pari ad **Euro 473.448,00** e, dunque, nel rispetto dei limiti imposti.

#### **4 - Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nel documento di programmazione non sono state previste spese di investimento finanziate con il ricorso all'indebitamento ad esclusione dei debiti fuori bilancio di parte capitale finanziate con assunzione di mutuo in deroga, così come previsto dal Piano di riequilibrio finanziario.

La somma stanziata al Titolo 6° - (Accensione di prestiti) per Euro 1.005.429,24 si riferisce all'assunzione di un mutuo in deroga per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale;

La spesa per investimenti risulta stanziata per l'anno 2022 in Euro 16.336.226,01, in sintesi risulta così finanziata:

- ✓ per Euro 336.636,33 da risorse correnti (avanzo economico);
- ✓ per Euro 5.000,00 da avanzo vincolato 2021 funzioni fondamentali D.L. n. 34.2020;
- ✓ per Euro 283.302,11 da reimputazioni spese 2021 all'esercizio finanziario 2022 (F.P.V.);
- ✓ per Euro 1.364.950,00 da alienazioni di beni materiali ed immateriali;
- ✓ per Euro 110.000,00 da proventi concessioni e vendita loculi cimiteriali;
- ✓ per Euro 350.000,00 da proventi derivanti dalle concessioni edilizie;
- ✓ per Euro 8.152.216,57 da contributi regionali in conto capitale di cui Euro 560.316,57 relativi ai lavori di completamento delle opere marittime;
- ✓ per Euro 452.591,76 da contributi statali in conto capitale;
- ✓ per Euro 20.000,00 da anticipazione e fondo di rotazione per la progettazione;
- ✓ per Euro 1.005.429,24 da mutuo in deroga per il finanziamento di D.F.B. di parte capitale;
- ✓ per Euro 4.256.100,00 per opere pubbliche inserite nel Piano triennale delle OO.PP. e da realizzarsi mediante finanziamenti regionali e statali;

## 5 - Programmazione degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato

Il Fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il Fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato" che ha lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento contabile degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo anche alle casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanza particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale a fine esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Il Fondo Pluriennale Vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi dell'esercizio 2021 re-imputati risulta determinato come segue, tenuto conto del riaccertamento parziale citato:

Parte Corrente	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Residui passivi reimputati (F.P.V.)	3.989.753,40	
Residui passivi reimputati al 2022 (F.P.V.) provenienti dal riaccertamento ordinario anno 2020	123.708,71	
Residui passivi reimputati finanziati da accertamenti reimputati	231.292,30	
Residui attivi reimputati	231.292,30	
<b>Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2021</b>	<b>4.113.462,11</b>	


Parte Capitale	Esercizio 2022	Esercizio 2023
Residui passivi reimputati (F.P.V.)	283.302,11	
Residui passivi reimputati finanziati da accertamenti reimputati	180.000,00	
Totale residui passivi reimputati	463.302,11	
Residui attivi reimputati	180.000,00	
Fondo Pluriennale Vincolato al 31.12.2021	283.302,11	

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa finale 2021 è pari ad Euro 4.396.764,22, scaturisce dalla re-imputazione di spesa corrente con imputazione al 2022 per Euro 4.113.462,11 e dalla re-imputazione di spesa capitale con imputazione al 2022 per Euro 283.302,11 a seguito della variazione di esigibilità approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 19 maggio 2022.

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2021 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2021 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati esercizi successivi al 2021	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2020 rinviata all'esercizio 2022 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2021 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021
	(a)	(b)	(x)	(y)	(C) = (a) - (b) - (x) - (y)	(d)	(e)	(f)	(g) = (C) + (d) + (e) + (f)
<b>Titolo 1</b>	600.572,03	73.121,76	34.567,27	0,00	492.883,00	3.620.579,11	0,00	0,00	<b>4.113.462,11</b>
<b>Titolo 2</b>	362.842,78	362.840,28	2,50	0,00	0,00	283.302,11	0,00	0,00	<b>283.302,11</b>
<b>Titolo 3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>	<b>963.414,81</b>	<b>435.962,04</b>	<b>34.569,77</b>	-	<b>492.883,00</b>	<b>3.903.881,22</b>	-	-	<b>4.396.764,22</b>

Il F.P.V. finale di spesa anno 2021 costituisce un'entrata del bilancio di previsione 2022.

FPV 2021 SPESA CORRENTE	4.113.462,11
FPV 2021 SPESA IN CONTO CAPITALE	283.302,11
<b>TOTALE</b>	<b>4.396.764,22</b>



FPV 2022 SPESA CORRENTE	4.113.462,11
FPV 2022 SPESA IN CONTO CAPITALE	283.302,11
<b>TOTALE</b>	<b>4.396.764,22</b>



**6 - Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

Nessuna garanzia principale o sussidiaria è prestata dall'ente a favore di enti o di altri soggetti.

**7 - Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Il Comune di Sant'Agata di Militello non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**8 - Elenco delle società partecipate con l'indicazione della relativa quota percentuale**

Soggetto	Classificazione	% Possesso
ATO ME1 Spa (in liquidazione)	Società Partecipata	16,59 %
S.R.R. Messina Provincia	Società Partecipata	7,21 %
SOGEPAT SRL (Inattiva - in liquidazione)	Società Partecipata	0,25%
S.A.E. Aeroporto delle Eolie(Inattiva - in liquidazione)	Società Partecipata	0,39%
Consorzio Ripopolamento Ittico Nebrodi in liquidazione (Commissariato LR n. 26/2012)	Ente Strumentale partecipato	
Consorzio SOLEARTE	Ente Strumentale partecipato	20%
GAC – Associazione Gruppo di azione costiera – Costa dei Nebrodi	Ente Strumentale partecipato	
GAL – Associazione Gruppo di azione locale Nebrodi plus	Ente Strumentale partecipato	
ASI – Consorzio per l'area di sviluppo industriale (Inattiva - Società in liquidazione)	Ente Strumentale partecipato	
A.T.I.	Ente Strumentale partecipato	1,97 %

Riguardo alle partecipazioni societarie dell'ente si evidenzia che, nel mese di dicembre 2016, si è provveduto alla individuazione dell'area di consolidamento per il primo bilancio consolidato (esercizio 2016) che è stato approvato con atto consiliare n. 28 in data 13 marzo 2018 e regolarmente trasmesso al MEF-BDAP in data 29.03.2018.

Il bilancio consolidato (esercizio 2017) è stato approvato con atto consiliare n. 20 del 22 marzo 2019, regolarmente trasmesso al MEF-BDAP in data 01 aprile 2019.

Il bilancio consolidato (esercizio 2017) è stato approvato con atto consiliare n. 20 del 22 marzo 2019, regolarmente trasmesso al MEF-BDAP in data 01 aprile 2019.

Per l'esercizio 2018, 2019 e 2020 questo Comune non è risultato obbligato alla predisposizione ed approvazione del bilancio consolidato tenuto conto che non vi sono enti strumentali né società

partecipate da far rientrare nell'area di consolidamento. Da ultimo deliberazione consiliare n.130 del 30.11.2021.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2020 si è provveduto, altresì, alla revisione periodica al 31.12.2018 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune in ottemperanza dell'articolo 20 del D. Lgs n. 175/2016.

Con deliberazione Consiliare n. 163 del 29.12.2021 è stata approvata la revisione ordinaria al 31.12.2020.

Nessuna somma è poi dovuta alle dette società per copertura perdite. Con riferimento alla Società d'Ambito ATO ME1 S.p.A. si evidenzia che il contenzioso cui decreto ingiuntivo R.G. n. 15191/19, notificato al Comune di Sant'Agata Militello in data 15/05/2020, giusta nota assunta al prot. n. 14069 del 18/05/2020, innanzi al Tribunale di Palermo, sezione specializzata per le imprese, per il pagamento della somma di € 7.548.403,02 è stato definitivamente concluso mediante sottoscrizione di atto transattivo tra le parti in data 11 marzo 2022 che di fatto ha azzerato la pretesa debitoria della società con un differenziale positivo a favore del Comune di Euro 181.967,41. Tale somma è stata prevista nel bilancio di previsione 2022 ponendo in contropartita le spese di gestione e per la differenza, prudenzialmente, in aumento del fondo rischi.

La maggior parte delle partecipazioni detenute si riferiscono a società in liquidazione (Consorzio Ripopolamento Ittico Nebrodi, ATO ME1 S.p.A. ....) e a partecipazioni detenute per obbligo di legge (ATI – Assemblea Territoriale Idrica di Messina - SRR Messina Provincia ...) mentre le altre si riferiscono a partecipazioni in enti strumentali o società che dalle visure camerali risultano inattive (S.A.E. Aeroporto delle Eolie ...).

## 9 - Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

L'articolo 1, commi da 819, 820 e 824 della legge di bilancio 2019 n.145/2018 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dunque, dal documento previsionale 2019 il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno *“in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”*, desunto *“dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”* allegato n. 10 al D. Lgs. n. 118/2011 (comma 821).

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione che consente di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e che di esso va utilizzata la versione vigente per ciascun anno di riferimento che tiene conto di eventuali aggiornamenti adottati dalla Commissione Arconet.

Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto *“Verifica degli equilibri”* di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016. per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>.

Pertanto, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il MEF dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Inoltre, il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai Comuni, stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'Interno.

Il comma 903 della citata legge di bilancio 2019, modificando l'articolo 161 TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'Interno, nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP, possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i Comuni, le Province e le Città Metropolitane, non trasmettono, decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'Interno, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

In sede di prima applicazione, la sanzione decorre dal 1° novembre 2019 relativamente al bilancio di previsione 2019.

Infine, il comma 904 nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrato, fino a quando non abbiano adempiuto.

### Altri vincoli di finanza pubblica

Il Comune rispetta anche gli altri vincoli riguardanti la limitazione all'effettuazione di spese di cui all'art. 6 del decreto legge n. 78/2010, con possibilità di compensazioni nell'ambito delle singole voci di spesa, entro il limite complessivo, come desunti dalla seguente tabella:

<b>Prospetto di verifica limiti di spesa di cui all'art. 6 D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 - Bilancio di Previsione 2022 -</b>				
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Impegni anno 2009</b>	<b>% di riduzione</b>	<b>Limite di spesa anno 2022</b>	<b>Previsione anno 2022</b>
Spesa per consulenza e studi (art.6, c.7)	0,00	80%	<b>0,00</b>	0,00
Spese di rappresentanza	3.461,74	80%	<b>692,35</b>	400,00
Pubblicità	0,00	80%	<b>0,00</b>	0,00
Mostre e convegni e relazioni pubbl. (art.6, c.8)	0,00	80%	<b>0,00</b>	0,00
Sponsorizzazioni (art.6, c.9)	0,00	100%	<b>0,00</b>	0,00
Spese per attività di formazione (art.6, c.13)	13.427,66	50%	<b>6.713,83</b>	1.180,00
Spese missioni (art.6, c.12)	11.901,71	50%	<b>5.950,86</b>	1.700,00
<b>Tipologia di spesa</b>	<b>Impegni anno 2011</b>	<b>% di riduzione</b>	<b>Limite di spesa anno 2022</b>	<b>Previsione anno 2022</b>
Spese autovetture (art.5, comma 2, D.L. n. 95/2012)	51.331,58	70%	<b>15.399,47</b>	16.400,00
<b>Totale</b>			<b>28.756,51</b>	<b>19.680,00</b>

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 del 4.06.2012 e n. 173 del 6.07.2012 ha affermato, con riferimento ai vincoli di spese in questione, che gli enti possono legittimamente operare compensazioni tra le singole voci di spesa, purché sia assicurato, nella sua interezza, il risparmio richiesto. Pertanto, si ritiene legittimo effettuare maggiori spese relative ad alcuni vincoli a condizione che il vincolo complessivo imposto sia rispettato. Dalla verifica la spesa nella sua interezza è all'interno del limite complessivo, come dimostrato dal superiore prospetto.

### Vincoli di indebitamento

Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203 del T.U.E.L., ai sensi del successivo articolo 204, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei

contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Per l'anno 2022 è stata prevista l'assunzione di un nuovo mutuo in deroga per il finanziamento di debiti fuori bilancio di parte capitale, così come previsto nel Piano di riequilibrio.

<b>Verifica della capacità di indebitamento anno 2022</b>	
Entrate correnti (Titoli I, II e III) – Rendiconto 2020	Euro 15.659.813,66
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	Euro 1.565.981,37
Interessi passivi su mutui in ammortamento 2022	Euro 34.545,09
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	<b>0,22 per cento</b>

### **La situazione di cassa**

L'esercizio finanziario 2021 si è chiuso senza alcun debito nei confronti del Tesoriere comunale, stante che il fondo di cassa al 31.12.2021 registra un saldo di Euro 5.374.922,51.

L'evoluzione dell'anticipazione di tesoreria a chiusura dell'esercizio degli ultimi cinque anni

<b>Anticipazione di tesoreria al 31.12 - dati rendiconto -</b>				
<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
-3.512.371,79	-1.728.870,18	-487.624,10	3.046.224,14	5.374.922,51

Considerato che il nuovo bilancio armonizzato ha ricostituito le previsioni di cassa per l'esercizio di competenza, l'Ente presenta un fondo di cassa iniziale di Euro 5.374.922,51 e, in considerazione della stima degli incassi e dei pagamenti in corso d'anno e dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei limiti previsti dalla vigente normativa, prevede un fondo di cassa finale pari ad Euro 3.773.225,78.

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati per quanto riguarda l'entrata, in relazione all'effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (residui attivi), previsioni di incasso tributi e per i contributi e trasferimenti regionali di parte corrente si rileva che non sono stati ufficialmente comunicati i tempi di erogazione e per quanto riguarda la spesa, in relazione ai debiti maturati (residui passivi), ai flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc), scadenze contrattuali e cronoprogramma degli investimenti.

### **Previsioni esercizi successivi al 2022 (2023-2024)**

Con il sistema armonizzato il bilancio per gli anni successivi al primo assume una importanza maggiore che in passato poiché:

- l'esercizio provvisorio si basa sul secondo esercizio del bilancio e non sugli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente;
- i nuovi principi contabili, in base ai quali accertamenti ed impegni si imputano negli esercizi in cui sono esigibili, richiedono maggiormente di impegnare il bilancio degli anni successivi.

Per ulteriori informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalle legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio si rinvia al contenuto del Documento Unico di Programmazione (DUP).

## Considerazioni finali e conclusioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e sono state allineate con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Il Bilancio di previsione 2022/2024, come il precedente, è caratterizzato dallo scenario dell'emergenza sanitaria che ha condizionato le scelte e le misure in atto con riflessi notevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle spese tanto che lo stesso Legislatore ha dovuto più volte differire i termini di approvazione del documento di programmazione. Sebbene lo stato di emergenza decretato dal Governo sia cessato al 31.03.2022 restano ancora vincoli e conseguenze sui bilanci degli enti locali compreso anche riflessi di natura finanziaria positivi per i finanziamenti previsti a carico dei fondi PNRR e Fondi Coesione sulla base delle candidature già ammesse e dei bandi cui l'ente ha partecipato.

Come evidenziato nelle note integrative relative ai bilanci precedenti tanti sono i fondi e gli accantonamenti che gli enti locali sono tenuti a stanziare a tutela degli equilibri di bilancio compreso, da ultimo e dall'anno 2021, il Fondo di Garanzia debiti commerciali di cui ai commi 858-872 della legge n. 145/2018. Tanti i fondi e gli accantonamenti che comportano vincoli di risorse e scarsi margini di manovra agli enti, soprattutto in piano di riequilibrio, che mettono in campo ogni sforzo possibile per il miglioramento dei conti. E' anche vero, però, che il legislatore attraverso il contributo di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 6 aprile 2022, «Riparto del fondo in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con piano di riequilibrio trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla Cosfel», in applicazione dell'articolo 1, comma 565, della legge n. 234 del 2021 ha senz'altro contribuito ad allentare i vincoli di cui sopra consentendo il recupero delle quote di disavanzo dell'ente e la possibilità di fronteggiare, quanto meno nell'immediato, il notevole incremento dei costi energetici.

Si auspicano regole contabili durevoli nel tempo e che siano prospettiche nel futuro, soprattutto per gli enti locali che sono gli avamposti di prossimità per il cittadino rispetto ai servizi che offrono alla comunità locale, con "regole" che possano premiare gli enti in difficoltà che incrementano le azioni di risanamento.

Conclusivamente si evidenzia che i documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla nuova normativa in vigore e sono coerenti con le "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D. Lgs. n.118/2011).

In particolare, il bilancio è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti). I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato e stanziato a bilancio il fondo pluriennale vincolato, nonché la quota di ripiano trentennale del maggior disavanzo da F.C.D.E. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge riprese e sviluppate nella presente Nota Integrativa, forniscono una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

L'impianto della contabilità armonizzata utilizzato a regime dal 2016 con l'istituto del F.C.D.E. ed i meccanismi che lo regolano di fatto continua a paralizzare gran parte delle risorse disponibili per garantire gli stessi servizi indispensabili mentre le tante azioni attivate per l'incremento delle riscossioni sono state fortemente limitate a causa della grave crisi emergenziale sanitaria. La massa debitoria iscritta nel Piano di riequilibrio verrà fronteggiata con le azioni nello stesso individuate e previste nel documento di programmazione di cui gran parte già attuate.

*Allegati:*

- ✓ Quadro generale riassuntivo 2022 - 2023 – 2024;
- ✓ Prospetto equilibri di bilancio di parte corrente e capitale 2022 – 2023 – 2024;
- ✓ Quadro di controllo equilibri di bilancio 2022 – 2023 – 2024;
- ✓ Quadro risultati differenziali di parte corrente 2022 – 2023 - 2024;
- ✓ Prospetto composizione dell'accantonamento al F.C.D.E. 2022 – 2023 – 2024;
- ✓ Composizione per missioni e programmi del F.P.V. 2022 – 2023– 2024;
- ✓ Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.

*Sant'Agata di Militello, lì 21 luglio 2022*

Il Responsabile del Procedimento (Rag. Salvatore Vasi)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA III SERVIZI FINANZIARI (Dott.ssa Giuseppina Smiriglia)**